

NOTA INFORMATIVA N. 3/2017

IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

L'intervento della Cassazione a Sezioni Unite e gli apporti della dottrina suggeriscono una riesposizione organica di quanto indicato nella nota informativa n. 13 del 16.6.2015. Le norme sul falso in bilancio non interferiscono con quelle per la repressione dei reati in materia tributaria, regolate dalla L. 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, trattata nella nota informativa n. 20 del 7.11.2011.

1. Soprattutto a causa del breve periodo di prescrizione per l'azione penale, ma anche per l'esistenza di soglie quantitative di non punibilità, il reato di false comunicazioni sociali (volgarmente denominato *falso in bilancio*) difficilmente veniva perseguito. Di conseguenza, a decorrere dal 14 giugno 2015, con l'entrata in vigore della legge anticorruzione (L. 27 maggio 2015, n. 69), sono state inasprite le pene sul falso in bilancio e quindi allungati i tempi di prescrizione, allo scopo di raggiungere una più incisiva tutela del bene giuridico "*trasparenza societaria*".

Le nuove disposizioni colpiscono l'*esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o l'omissione consapevole di tali fatti la cui comunicazione è imposta dalla legge*, riguardanti in ambedue i casi la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La fattispecie delittuosa è delineata con le stesse parole sia per le società quotate sul mercato in Italia o in altro paese della U. E., sia per quelle non quotate (c. d. *chiuse*), differenziandosi la disciplina solo con riferimento alle pene, più severe per le prime.

Ai sensi dell'art. 137 cod. pen., la perseguibilità del reato si prescrive in sei anni, aumentabili in caso di interruzione a sette anni e sei mesi.

2. Elemento materiale del reato è l'esposizione o l'omissione di fatti rilevanti, con le caratteristiche negative sopra indicate, nei bilanci (d'esercizio, straordinari o consolidato), ovvero nelle sue quattro componenti (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016, prospetto finanziario), e in tutte le altre comunicazioni destinate al pubblico, come, ad esempio, la relazione sulla gestione, le relazioni in caso di perdite qualificate del capitale sociale o le dichiarazioni rese nelle assemblee.

Con sentenza 27 maggio 2016, n. 22474, innovativa rispetto a precedenti pronunce, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha esteso la fattispecie delittuosa alle valutazioni di bilancio (c. d. *falso valutativo*). Infatti la Cassazione ha statuito che costituisce delitto di false comunicazioni sociali l'esposizione o l'omissione "di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati e di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni". I criteri

di valutazione sono quelli previsti dalle *norme di legge*, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dagli statuiti *principi contabili*. Costituisce falso valutativo, per esempio, iscrivere nello stato patrimoniale attività immateriali prive di utilità, mantenervi crediti inesigibili, iscrivere crediti che sorgeranno solo in futuro, sopravvalutare o sottovalutare le rimanenze di magazzino, naturalmente se ricorrono gli altri elementi materiali del reato (rilevanza, finalità, consapevolezza, idoneità ingannatrice).

La medesima sentenza fa rientrare nella fattispecie delittuosa anche il c. d. *falso qualitativo*, in quanto “la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di voci, pur reali ed esistenti, ben possono avere ... un'attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio”: fatto materiale può quindi essere l'esposizione di debiti a lungo invece che a breve o fondi di accantonamento invece di debiti oppure elementi dell'attivo circolante anziché delle immobilizzazioni, data la loro evidente influenza sulla situazione finanziaria.

Il fatto, comunicato od omesso, deve essere *rilevante* e quindi concretamente idoneo ad influire sulla decisione (*in making an economic decision*) che il destinatario prende sulla base della conoscenza od ignoranza del fatto stesso.

3. Non tutti gli scostamenti dalle norme di valutazione od errori o irregolarità sono “fatti materiali rilevanti”, dovendosi accertare la coesistenza dell'elemento psicologico del reato. Occorre quindi che l'agente abbia agito al fine di conseguire o far conseguire un ingiusto profitto, prescindendo dal raggiungimento di detta finalità, e sia *consapevole* ovvero cosciente che l'esposizione o l'omissione del fatto rilevante sia *concretamente idoneo ad indurre in errore* i destinatari delle comunicazioni. Non è necessaria l'intenzione di nuocere, essendo sufficiente la consapevolezza o coscienza nell'agente dell'effetto che la comunicazione o l'omissione *può* produrre sulla condotta del terzo interessato: il reato di falso in bilancio è quindi *reato di pericolo*, non necessariamente causativo di un danno. Tuttavia il pericolo insito nell'informazione ingannevole deve essere *concreto* e non meramente potenziale od astratto e trovare la sua fonte nel bilancio nel suo complesso e non in un singolo elemento, separatamente considerato.

4. Agenti o soggetti attivi del reato sono gli *amministratori*, i *direttori generali*, i *dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili*, i *sindaci*, i *liquidatori*, sia se formalmente nominati, sia se esercenti di fatto le relative funzioni (art. 2639 cod. civ.); ad essi vanno aggiunti coloro che sono incaricati dall'autorità giudiziaria o amministrativa di amministrare società o beni (per esempio, amministratori giudiziari e commissari governativi).

Sono considerati soggetti estranei al reato i revisori contabili e i consulenti; essi possono però rispondere di *concorso nel reato* se suggeriscono ai suddetti agenti mezzi fraudolenti finalizzati a celare le reali condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie della società, indicando in modo specifico gli espedienti per realizzare ipotesi criminose, ovvero l'esposizione o l'omissione di fatti rilevanti. Risponde inoltre di concorso nel reato, ed è quindi passibile delle medesime pene comminate al reo, il consulente che, nella tenuta della contabilità e nella predisposizione del bilancio e di altre comunicazioni sociali, compia consapevolmente prestazioni in esecuzione delle direttive del cliente, penalmente sanzionate.

5. La legge prevede pene ridotte in caso di false comunicazioni sociali di lieve entità o in considerazione delle ridotte dimensioni della società nonché la non punibilità di false comunicazioni sociali di particolare tenuità.

Se le false comunicazioni sociali riguardano società che per le loro modeste dimensioni non sono ammesse alle procedure concorsuali – fallimento o concordato preventivo – la pena per i soggetti attivi indicati nel paragrafo precedente è ridotta, ma tutte le altre disposizioni si applicano senza variazione, salvo il fatto che il reato è perseguibile solo a querela da parte della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari delle comunicazioni sociali. Non sono ammesse alle procedure concorsuali le società aventi: a) nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000; b) nei tre esercizi precedenti ricavi lordi non superiori a € 200.000; c) debiti complessivi, ancorché non scaduti, non superiori a € 500.000 (art. 1, l. fall.).

Ugualmente ridotta è la pena se i fatti materiali rilevanti, di cui al paragrafo 2, sono di lieve entità. La lieve entità è stabilita dal giudice “tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”. La sostanziale indeterminatezza od oggettiva difficoltà nel determinare le condizioni che caratterizzano l’elemento materiale del reato in questione possono far sorgere dubbi di legittimità con riferimento all’art. 25, co. 2, Cost. (ovvero il principio di certezza del precetto penale); il riferimento agli effetti della condotta dell’agente sul destinatario dell’informazione contabile fanno inoltre sorgere il dubbio che tale condotta debba essere causativa non di un pericolo, ma concretamente di un danno, seppur di lieve entità.

Le false comunicazioni sociali, con esclusione di quelle che si riferiscono a società quotate, non sono punibili se il giudice le valuta di particolare tenuità e salvo il caso di abitualità negli anni di false comunicazioni della stessa indole, ancorché ciascuna di particolare tenuità. Anche in questa fattispecie la valutazione cade in modo prevalente sull’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci e ai creditori.

6. Il prospetto sotto riportato riproduce in estrema sintesi i contenuti delle nuove norme.

Società	Delitto	procedibilità	Pena	articoli
Quotate	False comunic.sociali	d’ufficio	da 3 a 8 anni	2622 c.c.
Non quotate	False comunic.sociali	d’ufficio	da 1 a 5 anni	2621 c.c.
Non quotate	False comunic.sociali di lieve entità	d’ufficio	da 6 mesi a 3 anni	2621 bis comma 1 c.c.
Non fallibili	False	a querela di	da 6 mesi	2621 bis

	comunic.sociali	parte	a 3 anni	comma 2 c.c.
Non quotate e non fallibili	False comunic. sociali di particol. tenuta	d'ufficio / a querela di parte	non punibile	2621 <i>ter c.c</i> <i>131 c.p.</i>

7. Allorché le false comunicazioni sociali, nella misura e alle condizioni sopra delineate, abbiano causato o concorso a causare il dissesto e quindi il fallimento della società, i soggetti attivi elencati al paragrafo 4 rispondono del reato di *bancarotta fraudolenta da falso in bilancio*, punibile con la reclusione da tre a dieci anni ai sensi degli artt. 216, co. 1, e 223, co. 2, l. fall., reato autonomo ed evidentemente più grave rispetto a quello di falso in bilancio.

11 gennaio 2017